

CIRCOLARE AICAS N. 05 SETTEMBRE – OTTOBRE 2021

RIFORMA DELLO SPORT: 1) DECRETO SOSTEGNI (RINVIO RIFORMA), REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA.

1) LA RIFORMA DELLO SPORT: IL RINVIO DI CUI AL DECRETO SOSTEGNI

La riforma dell'ordinamento sportivo è stata attuata tramite l'approvazione, il 26 febbraio 2021, e poi l'entrata in vigore nel marzo 2021, di cinque decreti legislativi, in attuazione degli articoli 5,6,7,8, e 9 della L. delega n. 86 dell' 8 agosto 2019.

La legge n. 69/2021, di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), ha previsto:

- Il rinvio (art. 30, co. 7 – 11) dell'applicazione delle norme dei **cinque decreti di riforma dello sport (D. Lgs. 36, 37, 38, 39 40/2021)** al **31 dicembre 2023**;
- Ad eccezione di alcune norme contenute nel primo decreto la cui entrata in vigore appare al momento confermata per il **01 gennaio 2022**.

RIFORMA DELLO SPORT: DECORRENZA ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI

NORMA	DESCRIZIONE	ENTRATA IN VIGORE
D. Lgs n. 36/2021 – artt. Da 1 a 24 e da 38 a 50 (norme che regolano la personalità giuridica delle associazioni, l'assenza di fine di lucro, il riconoscimento ai fini sportivi, la costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche)	Decreto per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo	Dal 01/01/2022
D. Lgs. N. 36/2021 – artt. Da 25 a 37	Decreto per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo professionistico (dal 31/12/2023)	Dal 31/12/2013
Abrogazione delle norme Indicate all'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2021		Dal 31/12/2023
D. Lgs. 37/2021	Rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo	Dal 31/12/2023

D. Lgs. 38/2021	Sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi	Dal 31/12/2023
D. Lgs. 40/2021	Sicurezza delle discipline sportive invernali	Dal 31/12/2023
D. Lgs. 39/2021	Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica	Dal 31/08/2022

2) RIFORMA DELLO SPORT: REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA (ARTT. 4 – 13 D. LGS. N. 38/2021)

Il D. Lgs. N. 38/2021 art. 4 – 13, disciplina il funzionamento del “nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Tale registro andrà a sostituire l'attuale “registro Coni” finalizzato a verificare l'effettiva attività sportiva svolta dalle ASD e SSD di cui all'art. 7 D. Legge N. 136/2004 – Legge N. 184/2004.

Sempre il D. Lgs. “de quo” all'art. 14 legifera in merito al riconoscimento della personalità giuridica per le ASD.

- REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 4 – 13 DEL D. LGS. N. 38/2021)

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Struttura del Registro

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Iscrizione nel Registro

La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. N. 38/2021.

Certificati

Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Cancellazione

La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. Art. 11. Funzionamento e revisione del Registro.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.

Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

Trasmigrazione

Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Gestione del Registro

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA ASD

Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 4, fermo restando quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'art. 6.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 D. Lgs. N. 38/2021.

22 ottobre 2021

Circolare a cura della Commissione Studi AICAS – (Commercialisti Azienda Sport)